

FEDERAZIONE ITALIANA FLYING DISC (F.I.F.D)

STATUTO

Statuto F.I.F.D. approvato dall'Assemblea Nazionale in data 09 ottobre 2012

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Costituzione, Durata e Sede

- 1) Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37, 38 del codice civile è costituita l'associazione sportiva denominata: "Federazione Italiana Flying Disc Associazione Sportiva Dilettantistica".
- 2) La F.I.F.D. ha durata illimitata, ha sede in Bologna in Via San Giacomo 9/2 e può istituire proprie sedi periferiche.
- 3) La F.I.F.D. è costituita dalle Società, dalle Associazioni Sportive dilettantistiche, dai Centri Universitari Sportivi e dai Gruppi Sportivi Militari - regolarmente affiliati - che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, le attività sportive del Disco (FLYING DISC o Frisbee™) in tutte le sue specialità e varianti (ultimate outdoor, ultimate indoor, beach ultimate, freestyle, Precisione, DDC, MTA, TRC, Guts, Disc Golf, Discathon) previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
- 4) La F.I.F.D. ha - sotto la vigilanza del C.O.N.I. - autonomia tecnica, organizzativa e di gestione.
- 5) La F.I.F.D. non ha fini di lucro ed è retta dalle norme del presente statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. La F.I.F.D. è apolitica ed aconfessionale.
- 6) La F.I.F.D. è affiliata e riconosciuta dalla Federazione Mondiale World Disc Federation W.F.D.F. ed europea European Ultimate Federation E.U.F., che disciplinano in sede internazionale e regionale gli Sport del Disco (FLYING DISC o Frisbee™).
- 7) Tramite l'affiliazione alla W.F.D.F., la F.I.F.D., riconosce il ruolo ed i poteri della GAISF (General Association of International Sports Federations) di cui W.F.D.F. è membro e dell'IWGA (International World Games Association); nonché della World Anti-Doping Agency (W.A.D.A.) di cui W.F.D.F. è firmataria.
- 8) La F.I.F.D. svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva Federazione internazionale e della Federazione Europea, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicitaria di specifiche tipologie di attività, individuate nello Statuto del C.O.N.I.

Art. 2

Fini Istituzionali

La F.I.F.D. è il solo Organismo autorizzato ad ufficializzare ed a disciplinare l'attività degli Sport del Disco (FLYING DISC o Frisbee™) in Italia e a rappresentare, in questa specialità sportiva, l'Italia in campo internazionale.

Sono fini istituzionali della F.I.F.D.:

- a) la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina gli Sport del Disco (Flying disc o Frisbee™) in qualsiasi modo praticato sul territorio nazionale;
- b) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive dell'Organismo Internazionale cui la F.I.F.D. aderisce, della W.F.D.F. e del C.O.N.I.;
- c) incoraggiare e salvaguardare lo "SPIRITO DEL GIOCO", principio di base per ogni giocatore di FLYING DISC nel mondo, secondo il quale *"in qualità di compagni piuttosto che di avversari si compete solo contro i limiti delle proprie possibilità tecniche piuttosto che gli uni contro gli altri, dove in un clima di pace la pratica del FLYING DISC possa essere apprezzato per la sua capacità di riunire la gente secondo il detto per cui giocando insieme si impara a vivere insieme"* - (tratto e liberamente tradotto dallo statuto della Federazione Mondiale W.F.D.F.). La voglia di giocare ed il fairplay devono prevalere sulla voglia di vincere a tutti i costi con ogni mezzo e devono

mantenere sempre le caratteristiche originali del FLYING DISC evitando quindi la presenza di arbitri per regolare la disciplina in campo. Inoltre la F.I.F.D. assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e violenza nello sport;

- d) l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- e) la creazione di supporti che possano soccorrere ai fini tecnici e organizzativi, le associazioni affiliate, e tutelarne gli interessi;
- f) garantisce la partecipazione dei propri atleti all'attività internazionale, allestendo anche le Squadre Nazionali per le competizioni a carattere Internazionale, nonché coordinare e controllare tutte le manifestazioni sportive a carattere Nazionale;
- g) la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, e ne tutela la salute. In tal senso la F.I.F.D. accetta il Regolamento antidoping emanato dal C.O.N.I. al fine di prevenire e reprimere l'uso di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle prestazioni sportive.
- h) detta i principi fondamentali per gli Sport del Disco (FLYING DISC o Frisbee™) in Italia, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati;
- i) lo studio e la divulgazione dei necessari metodi di preparazione ed allenamento, la formazione dei quadri tecnici –allenatori, istruttori e giudici di gara- in stretta collaborazione con la Scuola dello Sport del C.O.N.I. e la Federazione Medico Sportiva Italiana;
- j) la propaganda e la diffusione degli Sport del Disco (FLYING DISC o Frisbee™), anche mediante la stampa di periodici culturali, tecnici e scientifici non a scopo di lucro;
- k) garantisce giusti procedimenti per la soluzione delle controversie nell'ordinamento sportivo;

TITOLO II

I SOGGETTI

Art. 3 Affiliazione

Art. 3.1 Gli Affiliati

- 1) Sono Affiliati alla F.I.F.D. le società, le associazioni sportive, i Centri Sportivi Universitari e i Gruppi Sportivi Militari e gli altri organismi simili, che abbiano sede sportiva in Italia, che intendano praticare l'attività agonistica e/o amatoriale e l'attività promozionale degli Sport del Disco senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale;
- 2) Gli Affiliati sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o, per delega di esso, da parte del Consiglio Federale della F.I.F.D. e devono essere rette da statuti e regolamenti interni da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o del Consiglio Federale, se delegato da quest'ultima;
- 3) Gli Statuti degli Affiliati devono essere conformi a quanto disposto dall'Art. 90, L.289/02, così come modificato dalla legge 128/04. Gli Statuti delle società ed associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione;
- 4) Gli Statuti degli Affiliati che costituiscono la F.I.F.D. devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità. Gli Statuti devono comunque prevedere:
 - che gli atleti e i tecnici sportivi tesserati provvedano annualmente alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti al fine di cui agli articoli 7 e 18 del presente Statuto;
 - che i soci e i dirigenti sociali, gli atleti e i tecnici sportivi tesserati rimetteranno al giudizio arbitrale previsto dall'articolo 20 del presente Statuto la risoluzione delle controversie originate dalla loro attività sportiva od associativa;
 - che in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.F.D. dell'Affiliato, i Dirigenti sociali in carica al momento

sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni dell'Affiliato verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi; sono, altresì, soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge;

- 5) Qualora un affiliato scelga il modello della società per azioni o della società a responsabilità limitata, lo Statuto sociale, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, dovrà prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella società medesima per il perseguimento delle finalità sportive, detratta la riserva di legge.

Art. 3.2 Doveri degli Affiliati

- 1) Gli Affiliati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.F.D., lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.F.D., in quanto conformi alle direttive del C.O.N.I., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 2) La Società, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di gara (Direttori di Torneo, Scorers, Volunteers), i tecnici sportivi e gli atleti che intendono far parte della F.I.F.D. per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali;

In particolare le società, associazioni e gli organismi simili per ottenere l'affiliazione alla Federazione Italiana Flying Disc devono presentare domanda redatta sugli appositi moduli, firmata dal Presidente e corredata dai seguenti documenti:

- a) Atto Costitutivo
- b) Statuto Sociale in cui deve essere indicato fra l'altro il nome e la sede sociale, nonché il nome del legale rappresentante della stessa con le modalità per la sua designazione
- c) Elenco nominativo dei componenti del Consiglio Direttivo
- 3) La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere presentata alla F.I.F.D. per il tramite e con il parere dell'organo provinciale o, in assenza, di quello regionale competente.
- 4) La domanda di affiliazione può essere presentata nell'anno sportivo di competenza in qualunque momento.
- 5) La F.I.F.D. dà notizia, nei suoi comunicati ufficiali, delle domande accolte ed è tenuta a comunicare alle società interessate le motivazioni delle domande respinte.
- 6) Gli Affiliati sono tenuti ad inviare alla Federazione, per gli adempimenti di cui all'Art. 3.1, ogni variazione dello Statuto sociale, come pure ogni variazione delle persone alla quali spetta la legale rappresentanza sociale, nonché dei componenti del Consiglio direttivo, alla F.I.F.D. e al Comitato Regionale e/o Provinciale di competenza, entro 15 giorni dalla avvenuta variazione, mediante trasmissione di copia fotostatica, autenticata dal Presidente, del verbale dell'Organo Statutario competente ad approvare le variazioni introdotte.
- 7) Il Consiglio Federale, d'ufficio o su istanza di organi federali o di qualsiasi tesserato interessato, potrà ritenere inefficaci le variazioni comunicate per accertata inosservanza di norme statutarie sociali in materia.
- 8) Tutti i tesserati e gli Affiliati alla F.I.F.D. si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza; si impegnano altresì alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano lo Sport ed a mantenere un comportamento consono alla dignità della disciplina sportiva da loro praticata. Essi non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e/o gli Ufficiali di gara.
- 9) Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.F.D. gli atleti selezionati per far parte delle Rappresentative Federali e delle Squadre Nazionali Italiane.

Art 3.3 Diritti degli Affiliati

Gli Affiliati hanno diritto:

- 1) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- 2) di partecipare all'attività agonistica ufficiale ed alla attività sportiva in generale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- 3) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli organi competenti;
- 4) di fruire dei servizi, dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.F.D.

Art. 4

Rinnovo dell'affiliazione e cessazione dalla affiliazione

- 1) Le Società, le Associazioni, i Centri Sportivi Universitari e i Gruppi Sportivi Militari dovranno provvedere alla riaffiliazione nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico.
- 2) Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.F.D. nei seguenti casi:
 - a) per scioglimento volontario;
 - b) per inattività sportiva federale assoluta nel corso di un anno sportivo federale;
 - c) per mancata riaffiliazione annuale;
 - d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - e) per radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito dell'accertamento da parte di questi ultimi di gravi infrazioni alle norme federali;
 - f) per recesso.
- 3) In ogni caso di cessazione gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.F.D., ai suoi Organi ed agli altri Affiliati. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati, comunque costituito, saranno personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto sopra.
- 4) In ogni caso i Dirigenti dell'ultimo Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Affiliazioni sino all'adempimento del precitato obbligo.
- 5) Avverso le decisioni di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n, dello Statuto del C.O.N.I.

Art. 5

I Tesserati

- 1) Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
 - a) gli atleti;
 - b) il Presidente Onorario della Federazione, i dirigenti federali e i componenti delle Commissioni federali;
 - c) i dirigenti ed i soci delle società, delle associazioni sportive, dei Centri Sportivi Universitari e i Gruppi Sportivi Militari e gli altri organismi similari affiliate nonché i soci benemeriti;
 - d) i tecnici sportivi;
 - e) gli ufficiali di gara;
 - f) i medici sociali e i collaboratori para sanitari.
- 2) Le persone indicate alle lettere a) c) d) f) entrano a far parte della F.I.F.D. al momento dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della società, associazione sportiva, Centro Sportivo Universitario, Gruppo Sportivo Militare o dell'organismo simile di appartenenza.
- 3) Le persone elencate al punto e) entrano nella F.I.F.D. a seguito di inquadramento nei ruoli federali.
- 4) Le persone indicate al punto b) fanno parte della F.I.F.D. al momento della loro nomina o elezione.
- 5) I soci benemeriti di cui alla lettera c) fanno parte della F.I.F.D. a seguito di nomina da parte dell'Assemblea federale.

Art. 5.1 Gli Atleti

- 1) Gli atleti sono inquadrati presso la società, l'associazione sportiva, il Centro Sportivo Universitario, il Gruppo Sportivo Militare o dell'organismo simile di appartenenza. affiliato alla F.I.F.D.
- 2) Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i Regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.
- 3) Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi della W.F.D.F. (e degli Enti ai quali è affiliata), della E.U.F. e del C.O.N.I.; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della F.I.F.D. purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.
- 4) Gli atleti selezionati per le Rappresentative federali e per le Squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle

convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art.5.2 I Dirigenti federali e componenti delle Commissioni federali

- 1) Sono dirigenti federali coloro i quali, a seguito di elezione, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche secondo le norme del presente Statuto.
- 2) I componenti delle Commissioni federali sono coloro che per nomina vengono chiamati a far parte delle commissioni previste nel presente Statuto o nei Regolamenti federali, ovvero delle commissioni e dei gruppi di studio costituiti dal Consiglio Federale.
- 3) Con riferimento ai componenti del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, degli Organi centrali e periferici, tutte le cariche previste nel presente Statuto sono conferite a titolo onorifico e non danno diritto a compensi, fatte salve le indennità dei Revisori dei Conti.

Art.5.3 I Soci e Dirigenti degli Affiliati

- 1) I soci e i dirigenti degli Affiliati sono coloro che li compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dai singoli statuti degli affiliati.
- 2) Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione, la società, associazione sportiva, Centro Sportivo Universitario, Gruppo Sportivo Militare o dell'organismo similare di appartenenza, deve indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.

Art.5.4 Gli Ufficiali di gara

- 1) Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai Regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive con il Frisbee™ per assicurarne la regolarità.
- 2) Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla F.I.F.D. con autonomia operativa e disciplinare, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente Statuto e i Regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Art.5.5 I Tecnici sportivi

- 1) I tecnici, inquadrati presso gli Affiliati alla F.I.F.D. nella qualifica loro attribuita dai Regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i Regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.
- 2) I tecnici sportivi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi della W.F.D.F. (e degli Enti ai quali è affiliata), della E.U.F. e del C.O.N.I., nonché le norme e gli indirizzi della F.I.F.D., purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

Art.5.6 I Medici e collaboratori para sanitari

- 1) Partecipano all'attività sportiva della F.I.F.D. i medici iscritti all'ordine professionale competente nonché i massofisioterapisti e gli altri collaboratori para-sanitari in possesso del relativo titolo professionale i quali prestano la loro attività a favore degli Affiliati ovvero a favore della Federazione.

Art. 6 Doveri dei Tesserati

- 1) I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'Art 3.2 del presente Statuto
- 2) I tesserati sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni..
- 3) Astenersi dall'uso di sostanze o di metodi che ne alterino le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportive.
- 4) Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della F.I.F.D.
- 5) Se atleta, selezionato nelle rappresentative nazionali, rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della F.I.F.D., onorando il ruolo rappresentativo che gli viene conferito.
- 6) se tecnico, iscritto nei ruoli federali, operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale, dell'attività svolta;

Art. 7 Diritti dei Tesserati

I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Affiliati;
- b) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.F.D. in materia;
- c) di concorrere alle cariche federali, se in possesso dei requisiti prescritti.
- d) di fruire dei servizi, dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.F.D. e dal C.O.N.I.

Art. 8 Tesseramento, durata e cessazione

- 1) Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
- 2) Non si può in ogni caso procedere al tesseramento di coloro i quali si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
- 3) Il tesseramento è valido per l'anno sociale dal'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
- 4) Il tesseramento cessa:
 - a) per mancato rinnovo annuale del tesseramento;
 - b) per cessazione di appartenenza alla F.I.F.D. del rispettivo Affiliato;
 - c) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - d) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di giustizia;
 - e) per dimissioni.
- 5) Le norme per le modalità di svincolo saranno disciplinate dal Regolamento Federale.-

Art.9 Sanzioni

- 1) Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti federali e da tutte le delibere e disposizioni emanate dai competenti Organi federali, sono passibili delle sanzioni, previste, di natura disciplinare e sportiva indicate nel Regolamento di Giustizia;
- 2) Gli Affiliati ed i tesserati possono essere passibili di sanzioni di natura pecuniaria, come previste dal Regolamento di Giustizia.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 10

Organi ed Organismi Federali

Gli organi e le strutture della F.I.F.D., le cui funzioni esclusive non sono delegabili, si distinguono in Organi aventi poteri di gestione sportiva – sub A e sub B – Organi di gestione della giustizia federale – sub C – e strutture federali – sub D – come segue:

- A) Organi Federali Centrali:
 - 1) Assemblea Nazionale
 - 2) Presidente Federale
 - 3) Consiglio Federale
 - 4) Collegio dei Revisori dei Conti
- B) Organi Federali Periferici:
 - 1) Comitato Regionale
 - 2) Delegato Regionale
 - 3) Delegato Provinciale
- C) Organi di Giustizia:
 - 1) Giudice Unico
 - 2) Commissione di Giustizia
 - 3) Procuratore Federale
 - 4) Commissione d'Appello Federale
- D) Strutture Federali nazionali:
 - 1) Segreteria Federale
 - 2) Commissione Tecnica Federale
 - 3) Commissione Tecnica Ufficiali di Gara
 - 4) Commissione Medica
 - 5) Commissione Studi, ricerca e formazione
 - 6) Commissione Scuola

Art. 11

Eleggibilità

- 1) Sono eleggibili alle cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitto doloso a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva ai sensi dell'Art. 5 comma 3 lett. C dello Statuto del C.O.N.I., o di organismi internazionali riconosciuti;
 - c) non abbiano come fonte di reddito primaria o prevalente un'attività commerciale collegata all'attività federale;
 - d) siano tesserati regolarmente al momento della candidatura o lo siano stati per almeno due anni alla Federazione.
 - e) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., la F.I.F.D., le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- 3) Per gli atleti ed i tecnici il requisito richiesto è di essere in attività regolarmente tesserati o di essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio nella rispettiva categoria.
- 4) E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

- 5) La mancanza accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalle cariche.
- 6) Le cariche federali sono onorifiche, eccezione fatta per quella di Revisore dei Conti, e devono essere formalmente accettate.
- 7) Non è ammessa la candidatura a più di una carica Federale nella stessa Assemblea

Art.12 Incompatibilità

- 1) Le cariche di Presidente e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della F.I.F.D.;
- 2) non è consentito ricoprire due cariche elettive nell'ambito federale;
- 3) le cariche di Presidente della Federazione, di Revisore dei Conti e di componenti Organi di Giustizia sono incompatibili con ogni altra carica sociale e federale, centrale e periferica;
- 4) le cariche di Presidente e Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- 5) sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
- 6) Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.
- 7) qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- 8) In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art.13 Durata delle cariche

Le cariche federali elettive hanno la durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico.

Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E', comunque, consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente, candidato al terzo mandato consecutivo, raggiunga una maggioranza inferiore al 55%, sarà convocata una nuova Assemblea Straordinaria per l'elezione del Presidente, alla quale il suddetto non potrà candidarsi. Ai fini dell'applicabilità di tale previsione, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex Art. 36 bis, comma 5 dello Statuto del C.O.N.I.

Art. 14 Assemblea Nazionale

- 1) L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.
- 2) Essa è composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto o da un loro Delegato, purché Dirigente in carica regolarmente tesserato alla F.I.F.D. e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
- 3) L'Assemblea Nazionale può essere:
 - a) Assemblea Nazionale Ordinaria;
 - b) Assemblea Nazionale Straordinaria;
 - c) Assemblea Nazionale Elettiva;
- 4) La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi Federali.

- 5) E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da sanzioni di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione, comminati dagli Organi di Giustizia.
- 6) E' preclusa inoltre la partecipazione all'Assemblea a quanti non siano in regola con le quote associative di tesseramento, affiliazione e riaffiliazione.
- 7) I Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o i loro Delegati possono essere rappresentati nel modo seguente:
 - a) Ogni società avente diritto a voto detiene 10 voti di base, dei quali 7 spettanti al rappresentante legale, 2 al rappresentante degli atleti ed 1 al rappresentante dei tecnici.
 - b) Nell'ambito di ogni società affiliata viene eletto, nel proprio ambito rispettivamente dagli atleti e dai tecnici tesserati dalla società medesima, il rappresentante di ciascuna categoria. L'elettorato attivo viene riconosciuto agli atleti ed ai tecnici in attività, regolarmente tesserati e maggiorenni. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici, impossibilitati a partecipare alle assemblee, vengono sostituiti dal rispettivo supplente da individuarsi nel primo dei non eletti nelle assemblee di categoria.
 - c) I membri del Consiglio Federale e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente né per delega.

Alle Assemblee Nazionali partecipano senza diritto a voto il Presidente della F.I.F.D., i membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della F.I.F.D., gli eventuali componenti italiani della W.F.D.F. e E.U.F.

L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi (metà più uno).

Le votazioni si svolgono per appello nominale e per alzata di mano e controprova.

Devono avvenire a scrutinio segreto, se richieste dalla metà degli aventi diritto a voto.

Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto.

Art. 14.1 Computo dei voti plurimi e singoli

- 1) Oltre al voto di cui al precedente articolo, verranno assegnati, a ciascuno affiliato, per ogni anno sportivo federale, per la effettiva partecipazione ai sotto elencati campionati maschili e femminili che abbiano avuto regolare svolgimento:
 - a) - Campionato Nazionale Open di Serie A:
 - 1^ Classificato Regular Season: 34 voti
 - 2^ Classificato Regular Season: 33 voti
 - 3^ Classificato Regular Season: 32 voti
 - dal 4^ all'ultimo classificato: 30 voti
 - Per assegnazione del titolo di Campione d'Italia di Serie A Ulteriori: 15 voti
 - b) Campionato Nazionale Open di Serie B
 - 1^ Classificato Regular Season: 28 voti
 - 2^ Classificato Regular Season: 27 voti
 - 3^ Classificato Regular Season: 26 voti
 - dal 4^ all'ultimo classificato: 25 voti
 - c) Campionato Nazionale Open di Serie C:
 - 1^ Classificato Regular Season: 15 voti
 - 2^ Classificato Regular Season: 14 voti
 - dal 3^ all'ultimo classificato: 13 voti
 - d) Campionato Nazionale Under 17: 15 voti
Per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia Under 17: ulteriori 15 voti
 - e) Campionati Nazionale Under 20: 15 voti
Per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia Under 20: ulteriori 15 voti

f) Campionati Nazionali Women:

1^ Classificato Regular Season: 34 voti

2^ Classificato Regular Season: 33 voti

3^ Classificato Regular Season: 32 voti

dal 4^ all'ultimo classificato: 30 voti

Per assegnazione del titolo di Campione d'Italia Women ulteriori 15 voti

g) Campionati Nazionali Mixed:

1^ Classificato: 34 voti

2^ Classificato: 33 voti

3^ Classificato: 32 voti

dal 4^ all'ultimo classificato: 30 voti

Per assegnazione del titolo di Campione d'Italia Mixed ulteriori 15 voti

h) Campionati Nazionali Beach Mixed

1^ Classificato: 34 voti

2^ Classificato: 33 voti

3^ Classificato: 32 voti

dal 4^ all'ultimo classificato: 30 voti

Per assegnazione del titolo di Campione d'Italia Beach Mixed ulteriori 15 voti

- 2) Nel caso in cui uno o più Campionati non vengano disputati i voti previsti per quel Campionato non saranno assegnati.
- 3) Ai soli fini della Assemblea elettiva a ciascun affiliato è attribuito un numero di voti pari alla somma dei voti spettanti per ogni anno sportivo portato a termine nel quadriennio precedente o nelle stagioni sportive precedenti, in caso di celebrazione di Assemblea Straordinaria, prima della scadenza naturale.
- 4) Nel rispetto del principio di immodificabilità quadriennale del diritto di voto, il Consiglio Federale non potrà apportare, per lo stesso quadriennio, variazioni e/o modifiche ai campionati ed ai titoli nazionali né al loro numero senza l'approvazione della maggioranza assoluta dei Presidenti delle Società affiliate aventi diritto al voto.
- 5) Le Società affiliate esprimono il 70% dei voti plurimi alle stesse attribuiti.
- 6) Il restante 30% è espresso, nella misura del 20%, dai giocatori tesserati per la Società nei modi previsti dall'art. 21 e, nella misura del 10% dai tecnici nei modi previsti dall'art. 22.
- 7) Nel caso in cui dalla predetta ripartizione dei voti plurimi, il numero dei voti attribuiti alle Società affiliate, a tesserati giocatori della Società, e ai tesserati tecnici della provincia ove ha sede la Società, risulti un numero decimale, lo stesso sarà arrotondato al numero intero immediatamente superiore.
- 8) Ogni Affiliato con diritto di voto parteciperà con il proprio legale rappresentante o con persona delegata facente parte del proprio Consiglio direttivo e regolarmente tesserata alla Federazione.
- 9) Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive assemblee di categoria devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
- 10) Il Presidente della F.I.F.D., i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, nonché i componenti i Consigli Regionali ed i Delegati Regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati né direttamente, né per delega.
- 11) E' preclusa la partecipazione alla assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso d'esecuzione.
- 12) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle assemblee.
- 13) Ogni Soggetto Affiliato con diritto di voto può avere deleghe da altri Soggetti Affiliati purché nei seguenti limiti:

a) nel caso di Assemblea Nazionale:

- 1, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;

- 2, fino a 200 associazioni e società votanti;
- 3, fino a 500 associazioni e società votanti;
- 4, fino a 1000 associazioni e società votanti;
- 5, fino a 1500 associazioni e società votanti;

Art. 14.2 Convocazione e Ordine del Giorno

- 1) La convocazione avviene ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci con preavviso di 30 giorni mediante l'invio agli aventi diritto a voto dell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione, da inviarsi mediante lettera raccomandata, o per via telematica all'indirizzo email indicato all'atto dell'affiliazione alla Federazione o con fax con avviso di ricezione, qualora la società non fosse provvista né di e-mail né di fax, si provvederà per raccomandata.
- 2) La convocazione deve precisare luogo, data e ora dell'Assemblea e l'Ordine del Giorno specifico e riportare, in allegato, l'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto.
- 3) Della data di spedizione farà fede comunque il timbro postale.
- 4) L'avviso di convocazione può altresì contenere indicazioni e disposizioni di carattere organizzativo e logistico.
- 5) L'avviso di convocazione viene inviato in copia, per conoscenza, al C.O.N.I.

Art. 14.3 Commissione Verifica Poteri

Le operazioni di verifica dei poteri sono svolte da una speciale commissione denominata appunto Commissione Verifica Poteri. Tale commissione è nominata dal Consiglio Federale all'atto della convocazione dell'Assemblea, scegliendo tre membri tra persone facenti parte degli Organi federali (con esclusione dei componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei candidati alle cariche elettive) e/o tra persone tesserate alla F.I.F.D. La Commissione Verifica Poteri è insediata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; all'atto dell'insediamento la Commissione nominerà un presidente fra i suoi membri e designerà un segretario. La Commissione controlla la identità degli aventi diritto a voto, controlla la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato. Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa "di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea".

Art. 14.4 Ufficio di Presidenza

L'Assemblea elegge l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da un Vice Presidente, possibilmente scelti fra persone estranee alla Federazione. L'elezione dell'Ufficio di Presidenza avviene per alzata di mano e a maggioranza assoluta dei presenti ammessi al voto.

E' Segretario dell'Assemblea il Segretario della Federazione.

Il Presidente dell'Assemblea ed in sua assenza il Vice Presidente, dirige la discussione, ha l'autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche eventuali disposizioni contenute nell'avviso di convocazione, purché non in contraddizione con il presente Statuto.

Il Segretario deve curare la redazione circostanziale del verbale di Assemblea che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Assemblea e depositato presso la F.I.F.D., entro trenta giorni dalla chiusura dell'Assemblea stessa. Il verbale, che sarà inviato in copia al C.O.N.I., è conservato presso la sede federale.

Art. 14.5 Commissione Scrutinio

Viene altresì eletta con le stesse modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza la Commissione Scrutinio, composta da 5 scrutatori, con esclusione dei candidati alle cariche elettive, con il compito di computare l'esito numerico delle votazioni, sia palesi che a scrutinio segreto. Ogni contestazione o motivo di nullità deve essere rimesso alla decisione

dell'Assemblea con apposito verbale.

Art. 14.6 Costituzione dell'Assemblea Nazionale e suoi poteri

Le Assemblee Nazionali sono validamente costituite: i) in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino - direttamente o per delega - almeno la metà degli aventi diritto al voto; ii) in seconda convocazione, successiva di un'ora, indipendentemente dal numero degli aventi diritto a voto.

Art. 15

L'Assemblea Nazionale Ordinaria

L'Assemblea Nazionale Ordinaria, con votazioni separate e successive:

- a) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- b) decide gli indirizzi programmatici e ne verifica l'attuazione da parte del Consiglio Direttivo;
- c) approva annualmente il conto economico preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Su proposta del Presidente Federale l'Assemblea Nazionale ordinaria nomina il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.

L'Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente, può conferire altresì la qualifica di socio benemerito della Federazione a tesserati che per l'attività svolta in campo degli Sport del Disco abbiano acquisito particolari benemeritenze.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria viene convocata entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità di cui all'Art. 12.1 del presente Statuto.

Art. 16

L'Assemblea Nazionale Straordinaria

L'Assemblea Nazionale straordinaria, con votazioni separate e successive:

- 1) elegge, nelle ipotesi di vacanza verificatasi prima della fine del mandato:
 - a. il Presidente della Federazione;
 - b. membri del Consiglio Federale;
 - c. il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) delibera, con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sulle proposte di modifica allo Statuto federale, da sottoporsi all'approvazione del C.O.N.I.;
- 3) delibera la proposta al Consiglio Nazionale del C.O.N.I. dello scioglimento della Federazione Italiana Flying Disc;
- 4) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Ordinaria; in quel caso l'Assemblea Straordinaria avrà luogo una volta terminata l'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:

- a) dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto e che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
- b) dalla metà più uno dei componenti del Consiglio federale;
- c) dal Presidente della Federazione.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria, per le elezioni integrative o straordinarie, nei casi previsti dal presente Statuto, dovrà essere convocata entro 60 giorni dal decadimento o cessazione di una carica e celebrata entro 40 giorni dalla convocazione, fatto salvo l'obbligo di preavviso di 30 così come da Art. 12.1 del presente Statuto.

Art. 17 **L'Assemblea Ordinaria Elettiva**

L'Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo degli Organi Federali Centrali deve tenersi per il rinnovo delle cariche entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi secondo le modalità di cui all'Art. 12.1 del presente Statuto.

Nell'ordine del giorno dell'Assemblea elettiva quadriennale, va comunque inserito come punto specifico l'elezione delle cariche federali e i relativi adempimenti.

Art. 18 **Il Presidente Federale**

- 1) Il Presidente Federale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Tale maggioranza è richiesta anche nell'ipotesi di ballottaggio, in caso di parità tra i candidati che ottengano il maggior numero di voti. L'elezione avverrà sulla base di candidature sottoscritte da almeno 20 aventi diritto a voto che devono essere presentate alla Segreteria Generale, entro le ore 20 del 15° giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea.
- 2) Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale.
- 3) È responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del C.O.N.I. del funzionamento generale della Federazione.
- 4) Egli provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale, vigila sul funzionamento di tutti gli Organi e degli uffici della Federazione; firma gli atti federali; convoca e presiede il Consiglio Federale e il Consiglio di Presidenza; convoca l'Assemblea Nazionale predisponendo l'Ordine del Giorno, unitamente al Consiglio Federale.
- 5) La vigilanza del Presidente non si estende agli Organi di Giustizia e di Controllo.
- 6) Il Presidente Federale propone per la nomina al Consiglio Federale i componenti degli Organismi tecnici centrali. Può delegare anche in parte le sue funzioni a due Vice-Presidenti.
- 7) In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle relative funzioni spetterà al Vice-Presidente più anziano.
- 8) In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice-Presidente già incaricato della reggenza temporanea. Il Vice Presidente provvederà alla convocazione entro 60 giorni dell'Assemblea straordinaria da celebrarsi nei successivi 40 giorni dalla convocazione, fatto salvo l'obbligo di preavviso di 30 così come da Art. 12.1 del presente Statuto ed all'espletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vice-Presidente, subentrerà l'altro.
- 9) In caso di dimissioni del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo unitamente al Vice-Presidente sino alla celebrazione della Assemblea Nazionale Straordinaria nei termini di cui sopra.
- 10) Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
- 11) Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile. Il Consiglio Federale dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi "dell'estrema urgenza" tali da legittimare il provvedimento. L'approvazione del bilancio non può essere a discrezione del Presidente

Art. 19 **Il Consiglio Federale**

Art. 19.1 Ruolo, composizione e compiti

- 1) Il Consiglio Federale è l'organo di gestione ed amministrazione della Federazione.
- 2) Il Consiglio Federale è composto dal Presidente, da 7 Consiglieri in rappresentanza degli affiliati ed eletti dagli affiliati stessi, da 2 Consiglieri in rappresentanza degli atleti (un maschio ed una femmina), eletti dai rappresentanti di detta categoria e da 1 Consigliere in rappresentanza dei tecnici, eletto dai rappresentanti di detta categoria. Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.
- 3) Le candidature, sottoscritte rispettivamente da almeno 3 affiliati, 15 atleti e 5 tecnici per ciascuna categoria, devono essere presentate entro le ore 20 del 15° giorno precedente quello dell'effettuazione dell'assemblea alla Segreteria Generale.
- 4) Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, senza diritto di voto, se espressamente invitati, i Presidenti degli Organismi, Tecnici Centrali ed il Giudice Unico, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente Onorario della F.I.F.D. e gli eventuali membri italiani presso la W.F.D.F. e/o E.U.F. ed inoltre coloro che, investiti di particolari incarichi, siano invitati permanentemente o meno dallo stesso Consiglio Federale.
- 5) Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali. In particolare:
 - a) realizza i fini di cui all'Art.2;
 - b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
 - c) predispone la Relazione di gestione federale, che correda il bilancio di esercizio;
 - d) approva il bilancio preventivo entro il termine annualmente fissato dal C.O.N.I., e le relative variazioni. Delibera, altresì, il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Entrambi i bilanci sono trasmessi per l'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. corredati dalla relazione del Presidente Federale e dalla relazione del C.R.C. Nel caso di parere negativo del C.R.C. della F.I.F.D. o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale per deliberare sull'approvazione del bilancio;
 - e) vigila sull'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
 - f) delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente Statuto, quello di giustizia sportiva e quello anti-doping, che trasmette alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi;
 - g) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di cui all'art. 7 relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
 - h) nomina i componenti degli Organismi tecnici;
 - i) vigila e provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o gravi inadempienze, constatata impossibilità di funzionamento degli organi periferici allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali nominando in sostituzione un Commissario, il quale entro 60 giorni dalla nomina provvederà alla indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei successivi 40 giorni dalla convocazione, fatto salvo l'obbligo di preavviso di 30 giorni, per la ricostituzione degli Organi;
 - j) stabilisce e coordina tutta l'attività agonistica ed ha facoltà di decidere in merito ad ogni problema o questione che interessi comunque l'attività tecnico sportiva della Federazione;
 - k) elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, due Vice-Presidenti di cui uno con funzioni vicarie;
 - l) nomina il Segretario Generale della Federazione;
 - m) nomina i membri italiani presso la W.F.D.F. e/o E.U.F. (o il rappresentante italiano in contatto con l'organo);
 - n) ratifica nella prima riunione utile i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
 - o) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
 - p) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
 - q) delibera tutti gli importi delle quote e tasse federali;
 - r) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
 - s) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei

- componenti i propri Organi direttivi;
- t) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali o provinciali;
- u) costituisce nuovi Organismi tecnici, nominandone i responsabili e determinandone i compiti;
- v) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
- w) è il solo organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme regolamentari.

Art. 19.2 Convocazione

Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale, anche per via telematica (e-mail e fax), con modalità previste dal Regolamento Organico, almeno due volte l'anno ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; delibera a maggioranza semplice, eccezion fatta per le delibere relative ai Regolamenti Federali che devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Federale o di chi presiede la riunione.

Art. 19.3 Decadenza ed integrazione

- 1) La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.
- 2) In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, contemporanee, si ha l'immediata decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio Federale.
- 3) In tale ipotesi, l'ordinaria amministrazione per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche, da convocarsi entro 60 giorni, e da celebrarsi nei successivi 40 giorni dalla convocazione, fatto salvo l'obbligo di preavviso di 30 giorni, spetterà al Presidente della Federazione.
- 4) Le vacanze per qualsivoglia motivo verificatesi non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale originano la decadenza del Consiglio medesimo ma non del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea che dovrà avere luogo nei termini di cui sopra per l'elezione dei Consiglieri federali.
- 5) In caso di dimissioni e vacanze non contemporanee nell'arco del quadriennio olimpico dei membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto.
- 6) Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile per qualsiasi motivo, deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla F.I.F.D. dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.
- 7) Le dimissioni che originano la decadenza di Organi federali sono irrevocabili.
- 8) La decadenza del Consiglio Federale non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti né agli Organi di Giustizia.
- 9) Qualora un componente del Consiglio Federale venga a trovarsi in situazioni di conflitto di interesse limitatamente a singole deliberazioni o atti, deve astenersi dal prendere parte alle une o agli altri.

Art. 20

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 20.1 Ruolo, composizione e compiti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile della Federazione.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dalla Assemblea.

- 3) il Collegio dei Revisori dei Conti, dura in carica quattro anni, in coincidenza con il ciclo olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 4) 3 membri effettivi tra cui il Presidente e 2 supplenti sono eletti dall'Assemblea Nazionale sulla base di candidature presentate da almeno 20 aventi diritto a voto entro le ore 20 del 15° giorno precedente quello di effettuazione dell'Assemblea alla segreteria F.I.F.D.
- 5) In aggiunta ai membri suddetti il CONI nomina 2 componenti effettivi ed un supplente.
- 6) E' richiesta l'iscrizione all'albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti o al registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche fra soggetti non tesserati alla F.I.F.D.
- 7) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione contabile, sia centrale che periferica, della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.F.D. nonché la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - c) verificare, almeno ogni 6 mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo e al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio di previsione;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie e regolamentari.

Art. 20.2 Convocazione

- 1) Il Collegio si riunisce trimestralmente su convocazione del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione è redatto verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti, riferendo al Presidente della Federazione su tutto ciò che ha riscontrato.
- 2) I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Federale e devono assistere a tutte le Assemblee e riunioni degli organi deliberanti della F.I.F.D.

Art. 20.3 Decadenza ed integrazione

- 1) In caso di vacanza dei membri effettivi, questi vengono sostituiti dai supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica sino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere all'elezione dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. i nuovi eletti scadono insieme con quelli in carica.
- 2) In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta sino alla prossima assemblea dal Revisore più anziano. Se con i supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 90 giorni dall'evento.
- 3) Per le dimissioni o carenze di membri di competenza del C.O.N.I. sarà richiesto allo stesso di indicare nuovi membri.
- 4) Provocano la decadenza dal Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori o dall'Albo dei Dottori o Ragionieri Commercialisti;
 - b) l'assenza ingiustificata durante un esercizio sociale a due riunioni consecutive del Collegio;
 - c) l'assenza consecutiva ingiustificata alle assemblee o a due riunioni del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza durante un esercizio sociale.

Art. 21 Segreteria Federale

- 1) La Segreteria Federale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali.
- 2) Essa è retta dal Segretario Generale che coordina e dirige gli Uffici centrali e decentrati, assumendone la responsabilità.
- 3) Il Segretario Generale risponde direttamente al Presidente e al Consiglio Federale che lo nomina.

- 4) Egli assiste alle Assemblee Nazionali, al Consiglio Federale, al Consiglio di Presidenza e ne redige i relativi verbali.
- 5) Può assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o degli Organi periferici.
- 6) In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, il medesimo può essere sostituito da un Vicesegretario nominato dal Consiglio Federale.

Art. 22

Organismi Tecnici Nazionali

- 1) Gli Organismi tecnici nazionali sovrintendono ed organizzano, sul piano strettamente tecnico, l'attività agonistica nazionale ed internazionale.
- 2) I programmi predisposti dagli Organismi tecnici nazionali sono subordinati all'approvazione del Consiglio Federale.
- 3) Gli Organismi tecnici possono essere accorpati e ad essi sovrintende uno o più Consiglieri Federali, all'uopo delegati.
- 4) L'organizzazione di lavoro e logistica, oltre che le specifiche competenze, degli Organismi tecnici sono fissate dal Regolamento Organico e dai rispettivi Regolamenti interni approvati dal Consiglio Federale.

Art. 22.1 Commissione Tecnica Federale

La Commissione Tecnica Federale (C.T.F.) predispone, cura ed attua i programmi dell'attività agonistica, nazionale ed internazionale, sovrintende al regolare svolgimento dell'attività provinciale, regionale e nazionale in collaborazione anche con gli Organi periferici.

Art. 22.2 Commissione Tecnica Ufficiali di Gara (Direttori di Torneo, scorer-keeper, time-keeper)

La Commissione Tecnica Ufficiali di Gara (Direttori di Torneo, scorerkeeper, timekeeper) è preposta alla designazione degli stessi per le gare ufficiali di carattere internazionale, nazionale ed interprovinciale, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico e dal Regolamento tecnico arbitrale.

Art. 22.3 Commissione Medica

La Commissione Medica svolge per la Federazione un ruolo di attiva consulenza nel settore di competenza, secondo le linee stabilite dal Regolamento della Commissione.

Art. 22.4 Commissione Studi, ricerca e formazione (Centro studi e Formazione)

Il Settore Studi si affianca agli Organismi ed agli Organi della Federazione per promuovere in modo approfondito la ricerca avanzata sulle metodologie degli allenamenti, sulla tecnica specifica degli Sport del Disco, sugli studi di fisiologia e su tutto quanto possa concorrere alla elaborazione ed alla preparazione dei programmi per i corsi organizzati dalla F.I.F.D. nei vari settori. Il Settore Centro Studi e Formazione collabora altresì con l'Istituto di Formazione, Medicina e Scienza dello Sport del C.O.N.I. e con le altre Federazioni nazionali.

La Commissione Studi, ricerca e formazione redige ed aggiorna l'Albo dei Tecnici Federali.

Art. 22.5 Commissione Scuola

- 1) La Commissione Scuola coordina tutte le attività di propaganda e promozione degli Sport del Disco all'interno delle scuole, in collaborazione con gli Organi periferici della F.I.F.D. Cura altresì l'aggiornamento dei docenti di

Educazione Fisica.

Art. 24 **Organi Federali Periferici**

Art. 24.1 Scopi e costituzione organi Federali Periferici

- 1) Allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica delle discipline con Frisbee nel territorio sono istituite Strutture Territoriali, che nell'ambito della propria circoscrizione rappresentano la F.I.F.D.
- 2) L'Organizzazione Territoriale è articolata in Comitati Regionali, Delegazioni Regionali e Delegazioni Provinciali.
- 3) L'ambito di competenza delle Strutture Territoriali della F.I.F.D. coincide con le Regioni e le Province della Repubblica Italiana.
- 4) In ogni Regione vengono istituiti i Comitati Regionali in presenza di almeno sette Affiliati aventi diritto di voto.
- 5) Il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale nelle Regioni ove esistano meno di sette Affiliati..
- 6) Il Comitato Regionale opera con autonomia finanziaria, gestionale-contrattuale e amministrativo-contabile. Il Bilancio del Comitato sarà soggetto al controllo previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.F.D
- 7) Il Consiglio Federale nomina un Revisore dei Conti iscritto al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al quale compete una indennità annua in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI..
- 8) Sono organi dei Comitati Regionali:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Presidente del Comitato Regionale;
 - c) il Consiglio del Comitato Regionale;
 - d) il Revisore dei Conti.

Art.24.2 L'Assemblea Regionale

- 1) L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti degli Affiliati, aventi diritto di voto, con sede nel territorio di competenza.
- 2) L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio del Comitato Regionale, ed è convocata dal Presidente del Comitato Regionale in quanto compatibili, si applicano le norme previste per l'Assemblea Nazionale.
- 3) L'Assemblea Regionale Ordinaria deve essere celebrata, in correlazione all'Assemblea Nazionale, nel lasso di tempo indicato dal Consiglio Federale e comunque entro il 15 marzo nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
- 4) L'Assemblea Regionale Straordinaria deve essere convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo di Esercizio, qualora lo stesso non sia stato approvato dal Consiglio Federale.
- 5) L'Assemblea è l'Organo supremo del Comitato Regionale ed è convocata a mezzo lettera raccomandata od altro mezzo equipollente spedita agli Affiliati almeno 15 giorni prima della data stabilita, ed inoltre con avviso esposto nella sede del Comitato.
- 6) Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal precedente comma.
- 7) A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto e che ne rappresentino non meno di 1/3 del totale dei voti nella Regione, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei Componenti del Consiglio del Comitato Regionale, deve essere indetta e convocata l'Assemblea Regionale Straordinaria con le stesse modalità e termini previsti per l'Assemblea Nazionale Straordinaria, per quanto compatibili.
- 8) Partecipano all'Assemblea gli Affiliati con diritto a voto e con il numero di voti previsti e secondo le indicazioni del successivo comma del presente articolo
- 9) . E' ammessa la rappresentanza per delega nelle seguenti proporzioni:
 - a) 1 delega oltre i 20 Affiliati votanti,
 - b) 2 deleghe oltre i 50 Affiliati votanti.
- 10) Possono partecipare senza diritto di voto gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, i Componenti del Consiglio Federale, i Revisori dei Conti, il Giudice Sportivo Regionale, il Presidente ed i Componenti del Consiglio

Regionale ed eventuali altre persone che il Presidente e il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare; partecipano inoltre i Delegati Provinciali.

- 11) Il Presidente Federale, i Componenti del Collegio Revisori Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente Regionale, i Componenti del Consiglio del Comitato Regionale, gli Ufficiali di Gara effettivi ed i Referenti Tecnici ed i Candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato né direttamente né per delega.
- 12) Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme attuative relative all'Assemblea Nazionale disciplinate dal Regolamento Organico.

Art. 24.3: Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

- 1) L'Assemblea Regionale Ordinaria:
 - a) verifica la relazione della gestione regionale del quadriennio concluso o del mandato;
 - b) elegge con votazioni separate e successive il Presidente Regionale, approvandone contestualmente il programma di indirizzo presentato, e gli altri Componenti del Consiglio Regionale;
 - c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 2) L'Assemblea Regionale Straordinaria, in caso di decadenza del Comitato Regionale, è indetta per ricostituire l'intero Organo e per eleggere singoli Componenti in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo. Si applicano per analogia le norme previste dal presente Statuto, con l'obbligo di indire e celebrare l'Assemblea entro 45 giorni dalla decadenza del Comitato.

Art. 24.4: Il Presidente del Comitato Regionale

- 1) Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dalla Assemblea Regionale costituita dagli Affiliati con le modalità previste all'art. 56 commi 1 e 2.
- 2) Il Presidente Regionale ha la Rappresentanza Legale del Comitato nel territorio di competenza, dirige il Comitato e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale.
- 3) Il Presidente del Comitato Regionale, unitamente ai Consiglieri Regionali è responsabile della gestione nei confronti dell'Assemblea Regionale, inoltre è responsabile nei confronti del Consiglio Federale del funzionamento del Comitato e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.F.D. per le spese di funzionamento del Comitato stesso.
- 4) Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta ai fini sportivi la F.I.F.D. nel territorio ed in particolare garantisce la funzionalità dei Campionati e delle altre Strutture e Settori Federali assegnati dal Consiglio Federale al territorio di competenza.
- 5) Per l'amministrazione dei fondi di competenza della Regione, il Presidente deve aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza o c/c postali, con firma propria e delegabile al Vice Presidente, per la gestione ed il transito di tutte le entrate e le uscite relative al Bilancio del Comitato Regionale.
- 6) Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o decadenza dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.F.D..

Art. 24.5: Il Consiglio del Comitato Regionale

- 1) Il Consiglio del Comitato Regionale è costituito dal Presidente e da 4 Consiglieri, secondo le indicazioni del Regolamento Organico.
- 2) Esso è eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un Quadriennio Olimpico.
- 3) Il Consiglio del Comitato Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale curando in particolare modo:
 - a) la propaganda e la promozione nella propria circoscrizione della disciplina degli sport col disco e la costituzione di sodalizi sportivi;
 - b) l'amministrazione dei fondi assegnati dal Consiglio Federale e delle altre entrate comunque riscosse con

l'obbligo del relativo Bilancio Consuntivo di Esercizio annuale redatto con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.F.D.; da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;

- c) l'osservanza, da parte degli Affiliati e dei Tesserati, delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni federali;
 - d) l'invio al Consiglio Federale, alla fine dell'anno, di una relazione scritta sull'attività svolta;
 - e) la predisposizione e l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale da effettuare entro il ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del Bilancio stesso e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, da trasmettere alla F.I.F.D. entro 15 giorni dall'approvazione;
 - f) l'adozione delle norme regolamentari, approvate dal Consiglio Federale, riferite all'amministrazione, alla gestione ed al funzionamento del Comitato.
- 4) Per la convocazione del Consiglio del Comitato Regionale, per l'elezione del Vice Presidente, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
 - 5) Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano i Delegati Provinciali della Regione.
 - 6) Il Comitato Regionale ha sede nel Capoluogo di Regione se non diversamente disposto dal Consiglio Federale.
 - 7) I Consiglieri che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 24.6: La Delegazione Regionale

- 1) Nelle Regioni dove non sia costituito il Comitato Regionale il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, al fine di promuovere e organizzare l'Hockey, nonché per lo svolgimento delle attività federali ufficiali.
- 2) Il Consiglio Federale, su proposta delle Società affiliate della Regione, nomina il Delegato Regionale ed due Delegati Aggiunti, che collaborano collegialmente alla programmazione e gestione dell'attività regionale.
- 3) Il Delegato Regionale ed il Comitato di gestione formato dai Delegati aggiunti, operano con le stesse competenze previste nel presente Statuto per il Presidente del Comitato Regionale ed il Consiglio del Comitato Regionale in quanto applicabili.
- 4) Le nomine della Delegazione Regionale sono quadriennali e possono essere revocate.
- 5) Il Delegato Regionale, a fine anno, deve inviare, oltre al Bilancio Consuntivo di Esercizio, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari. Detta relazione dovrà essere preventivamente presentata agli Affiliati della Regione, appositamente riunite, che potranno esprimere motivato parere.
- 6) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella della Delegazione Regionale.

Art. 24.7: La Delegazione Provinciale

- 1) La Delegazione Provinciale ha la funzione di promuovere e organizzare la pratica delle discipline con il Frisbee nel proprio territorio di competenza.
- 2) Il Delegato Provinciale viene nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, e dura in carica per la durata del Quadriennio Olimpico, salvo revoca.
- 3) Il Delegato Provinciale rappresenta la F.I.F.D. nell'ambito del Comitato Provinciale del C.O.N.I. e nei confronti delle Istituzioni e degli Enti del territorio di sua competenza.
- 4) Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato del Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.
- 5) Il Delegato Provinciale partecipa alle riunioni del Consiglio del Comitato Regionale.
- 6) La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 24.8: La Consulta dei Presidenti Regionali

- 1) I Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali sono convocati unitamente al Consiglio Federale dal Presidente della F.I.F.D. almeno una volta l'anno.
- 2) La Consulta assolve il compito di svolgere un ruolo consultivo e segnalare al Consiglio Federale orientamenti e possibili soluzioni delle problematiche inerenti l'attività territoriale.
- 3) La Consulta è presieduta dal Presidente della Federazione e svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Segretario Generale o suo delegato scelto fra i dipendenti della F.I.F.D..
- 4) Un Presidente di Comitato Regionale partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto a voto, secondo un turno stabilito dalla Consulta.

TITOLO IV

LA GIUSTIZIA FEDERALE

Art. 25 Principi della Giustizia Sportiva Federale

- 1) La Giustizia Sportiva Federale è amministrata secondo i principi delle Leggi dello Stato, dello Statuto, dei regolamenti federali e delle deliberazioni adottate dagli organi federali.
- 2) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti Federali, nonché la osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da osservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione al doping ed a ogni forma di "illecito sportivo" alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione e alla corruzione, sono garantiti con la istituzione di specifici Organi di Giustizia e Disciplina aventi competenza, sia in primo che in secondo grado, su tutto il territorio nazionale. I giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali. Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza del quadriennio Olimpico) ed è rinnovabile per non più di due volte. Le controversie sono discusse in pubblica udienza. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente. La giustizia sportiva deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo (novanta giorni), pur nel rispetto del diritto della difesa. La giustizia sportiva deve essere efficace. Pertanto, le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il giudice della impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi. E' consentita, su richiesta della procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi possono esser revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi e ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
- 3) E' sancito il principio di impugnabilità dei provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricsuzione del Giudice e i casi di astensione, ovvero la possibilità di revisione del giudizio per le sentenze di condanna divenute irrevocabili.
- 4) Ferma restando la competenza del T.A.S. (a norma del codice WADA), sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia di doping degli organi di giustizia sportiva federale è competente il giudice di ultima istanza istituito dal C.O.N.I. per tutte le vertenze concernenti il doping; i due gradi di giustizia federale devono concludersi entro 90 giorni dal deferimento dell'atleta alla procura antidoping del C.O.N.I..
- 5) La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
- 6) Il Regolamento di Disciplina stabilisce l'organizzazione e i procedimenti della disciplina sportiva federale; prevede inoltre l'organizzazione dell'attività inquirente.
- 7) Tutti i componenti degli Organi di Giustizia restano in carica per l'intera durata del loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza degli altri Organi Federali.
- 8) La F.I.F.D. garantisce l'osservanza di tutte le norme statutarie e regolamentari.
- 9) Assolvono a tale finalità gli Organi Federali di Giustizia e Disciplina e precisamente:
 - a) il Giudice Unico;
 - b) la Commissione di Giustizia;
 - c) il Procuratore Federale;

- d) la Commissione d'Appello Federale.
- 10) La carica di componenti di uno dei predetti Organi è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della stessa federazione.
 - 11) I componenti degli organi di giustizia devono essere in possesso di specifica professionalità e della laurea in giurisprudenza, possono essere scelti anche fra soggetti non tesserati alla F.I.F.D..
 - 12) Le norme che precedono si estendono per quanto compatibili, alle Procure Federali

Art.26

Organi di Giustizia e Disciplina

Art. 26.1 L'Ufficio del Giudice Unico

- 1) Il Consiglio Federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, i Giudici Sportivi componenti l'Ufficio del Giudice Unico presso la F.I.F.D., con l'indicazione del Capo dell'Ufficio, dei titolari e dei supplenti. L'Ufficio è composto da almeno cinque Giudici, tre titolari e due supplenti e da un segretario, nominato dal Consiglio Federale su proposta del Capo dell'Ufficio. Al Capo dell'Ufficio compete la regolamentazione dell'Ufficio stesso e la ripartizione delle competenze con gli altri Giudici.
- 2) Il Giudice Unico è organo giudicante monocratico di prima istanza.
- 3) Alla competenza del Giudice Unico sono rimessi i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche.

Art. 26.2 Commissione di Giustizia

- 1) Il Consiglio Federale nomina per la durata del quadriennio olimpico i componenti della Commissione di Giustizia formata da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di vicepresidente ed inoltre da due membri supplenti.
- 2) La Commissione presieduta dal Presidente o in caso di un suo impedimento od assenza, dal Vice-Presidente giudica con un collegio di cinque membri compreso il Presidente e il Vice-Presidente.
- 3) Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione, nomina altresì il Segretario della stessa che dura in carica l'intero quadriennio olimpico.
- 4) La Commissione di Giustizia è organo di 1° grado e giudica a maggioranza sulla materia.
- 5) La Commissione di Giustizia quale organo collegiale di prima istanza è competente a giudicare:
 - a. le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali o periferici, o dai dirigenti delle associazioni sportive affiliate nell'ambito delle loro specifiche qualità;
 - b. le infrazioni disciplinari allo Statuto ed ai Regolamenti commesse dai tesserati;
 - c. le infrazioni commesse dagli Ufficiali di Gara nell'ambito delle loro specifiche qualità;
 - d. sui reclami avverso la validità delle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali;
 - e. in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
 - f. sui reclami avverso la decadenza dalle cariche;
 - g. sulla ricsuzione del Giudice Unico.
- 6) La Commissione di Giustizia esplica l'attività di propria competenza sull'intero territorio nazionale.

Art. 26.3 Il Procuratore Federale

- 1) Il Consiglio Federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, un Procuratore Federale e su designazione di quest'ultimo un sostituto ed il Segretario.
- 2) Il Procuratore Federale espleta le funzioni inquirenti e requirenti in tutti i procedimenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva, su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di quelle attribuite alla procura del C.O.N.I. per le violazioni delle norme in materia di doping.
- 3) In particolare, su denuncia degli interessati, tramite la Segreteria federale, o d'ufficio, qualora sia venuto a

conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali o formula il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare o provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per la inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.

- 4) Il Procuratore può ricorrere alla Commissione di appello avverso le decisioni adottate dall'organo di primo grado.

Art. 26.4 La Commissione d'Appello Federale (Organo di 2° grado)

- 1) La Commissione d'Appello è composta: dal Presidente, dal Vice-Presidente, da tre membri, di cui due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea per la durata del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 2) La Commissione presieduta dal Presidente, o in caso di suo impedimento o assenza, dal Vice-Presidente, s'intende validamente costituita con la presenza di tre membri, siano essi effettivi o supplenti.
- 3) Tutte le decisioni della Commissione d'Appello vengono prese a maggioranza semplice dei voti.
- 4) La Commissione d'Appello, quale organo collegiale di 2° grado è competente a giudicare su tutto il territorio nazionale:
 - a) su tutti i gravami presentati avverso le decisioni del Giudice Unico e della Commissione di Giustizia;
 - b) sulla ricusazione di uno o più membri della Commissione di Giustizia;
 - c) in materia di conflitto di competenza tra gli organi di giustizia di primo grado;
 - d) sulla riabilitazione di un affiliato o tesserato.
- 5) Sulla ricusazione di uno o più membri della Commissione d'Appello Federale decide la Commissione di Giustizia e Disciplina in seduta plenaria con il Giudice Unico.
- 6) Il funzionamento della Commissione e le procedure da seguire sono stabilite dal Regolamento di Giustizia.

Art. 26.5 Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport

- 1) Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato dello Sport, istituita presso il C.O.N.I., a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.
- 2) Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
- 3) Qualora non sia stata raggiunta la Conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport.
- 4) Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..
- 5) Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della Federazione.

CAPITOLO V

NORME FINALI

Art. 27

Patrimonio: gestione finanziaria

- 1) Il patrimonio della F.I.F.D. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 2) Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario e l'anno agonistico della F.I.F.D. coincidono con l'anno solare. Tutte l'entrate e l'uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.

Gestione Finanziaria

- 1) La gestione finanziaria si svolge in base al Bilancio annuale di previsione approvato dal Consiglio Federale corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori e del Presidente Federale predisposta unitamente al Consiglio Federale e trasmessa al CONI nei termini e con le modalità dallo stesso stabilite.
- 2) Va altresì trasmesso al CONI con le procedure di cui al comma precedente anche il bilancio di esercizio deliberato dal Consiglio Federale, corredato del pari con la relazione del Collegio dei revisori dei Conti e della relazione del Presidente Federale.

Art. 28 **Vincolo di Giustizia**

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.F.D. hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli Affiliati e di tutti i Tesserati.
- 2) Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legge del 19 agosto 2003 n° 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n° 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12, comma 8, dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 3) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 29 **Collegio Arbitrale**

- 1) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente del Collegio stesso e da due membri: questi ultimi nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra membri esterni al Consiglio Federale.
- 2) In difetto di accordi, la nomina del Presidente è demandata alla Commissione di Giustizia che dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.
- 3) Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedere.
- 4) Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della F.I.F.D. che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Art. 30 **Regolamenti di attuazione e loro approvazione**

- 1) Per l'attuazione delle presenti norme statutarie il Consiglio Federale provvede all'emanazione dei seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento organico;
 - b) Regolamento tecnico;
 - c) Regolamento ufficiali di gara;
 - d) Regolamento di giustizia;
 - e) Regolamento antidoping.
- 2) Le norme contenute nei predetti regolamenti devono corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nello Statuto.
- 3) Il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Anti-doping e i Regolamenti attuativi dello Statuto sono sottoposti all'esame della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 31 **Modifiche allo Statuto**

- 1) Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 40 giorni dalla convocazione fatto salvo l'obbligo di preavviso di 30 così come da Art. 12.1 del presente Statuto.
- 4) Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
- 5) Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, deve riportare integralmente all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
- 6) Per l'approvazione delle stesse è necessaria la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 7) Le modifiche allo Statuto devono essere approvate ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI ed entrano in vigore a seguito di approvazione dei competenti organi di legge.

Art. 32 **Proposta di scioglimento della F.I.F.D.**

Nell'ipotesi di scioglimento della F.I.F.D., si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 33 **Entrata in Vigore**

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di Legge.